

LINEE GUIDA

**SUGLI APPALTI
PUBBLICI DELL'ETF**

MAGGIO 2017

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
1.1 TIPI DI PROCEDURA DI APPALTO DELL'ETF	3
1.2 PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI APPALTO DELL'ETF	3
2. PREDISPORRE UN'OFFERTA	4
2.1 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO	4
2.2 OFFERTA	4
3. CONTATTARE L'ETF A PROPOSITO DI UN APPALTO	5
3.1 CHIARIMENTI PER ISCRITTO PRIMA DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	5
3.2 CHIARIMENTI PER ISCRITTO DOPO L'APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA	5
4. PRESENTARE UN'OFFERTA	6
4.1 LISTA DI CONTROLLO	6
4.2 NUMERO DI COPIE RICHIESTO	6
4.3 CHIUSURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA	6
4.4 TERMINE ULTIMO E CONSEGNA	6
5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLE OFFERTE	7
5.1 PROCEDURA D'APPELLO	7
5.2 ATTENZIONE PER L'AMBIENTE	7
5.3 POLITICA DELL'ETF IN MATERIA DI RISERVATEZZA	7
5.4 SPESE CORRELATE ALLA PREPARAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	7
5.5 GARANZIE	7
5.6 LOTTI	7
5.7 INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI AGGIUDICARE IL CONTRATTO	7
5.8 PREPARAZIONE DI UN'OFFERTA CON ALTRI OPERATORI ECONOMICI	7
5.9 VARIANTI	8
5.10 VALIDITÀ DELL'OFFERTA	8
6. APERTURA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	9
6.1 APERTURA	9
6.2 VERIFICA	9
6.3 VALUTAZIONE	10
7. NOTIFICA DEI RISULTATI	12
7.1 INFORMAZIONE AGLI OFFERENTI	12
7.2 INFORMAZIONE AL PUBBLICO	12
8. CONTRATTO AGGIUDICATO	13
8.1 CONTRATTO DI SERVIZIO/FORNITURA A VALORE FISSO	13
8.2 CONTRATTO QUADRO	13
8.3 ORDINI	13
9. BASE GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA SUGLI APPALTI PUBBLICI DELL'ETF	13
10. MODULI IN USO NELLE PROCEDURE DI APPALTO DELL'ETF	13

1. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene informazioni generali sulle procedure di appalto organizzate dall'ETF nonché orientamenti e istruzioni ai fini della partecipazione a tali procedure. Non intende, tuttavia, trattare circostanze specifiche di singoli individui o persone giuridiche.

Le procedure di appalto alle quali si applicano queste linee guida costituiscono il mezzo con cui l'ETF si procura i servizi o le forniture di cui necessita per attuare il suo programma di lavoro, per consentire il funzionamento quotidiano dei suoi servizi interni, la manutenzione dei locali ecc.

Le presenti linee guida completano il bando di gara per ciascuna specifica procedura di appalto. Il bando di gara descrive il servizio o la fornitura che l'ETF intende procurarsi, il calendario per la procedura, tutto ciò che gli offerenti sono tenuti a presentare per partecipare e i termini contrattuali.

In caso di discordanze tra le presenti linee guida e lo specifico bando di gara, prevale quest'ultimo.

L'ETF pubblica sul proprio sito web informazioni riguardanti tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/How_to_become_an_ETF_supplier.

1.1 TIPI DI PROCEDURA DI APPALTO DELL'ETF

L'ETF può avvalersi di quattro tipi di procedura di appalto: a) negoziata, b) aperta, c) ristretta e d) manifestazione di interesse.

Il tipo di procedura usato è scelto in base ai valori minimo e massimo del relativo contratto. I due tipi utilizzati più comunemente dall'ETF sono la procedura negoziata e la procedura aperta. La differenza più significativa tra queste procedure è la modalità con cui i potenziali offerenti sono invitati a partecipare.

La **procedura negoziata** può essere utilizzata quando il contratto risultante è stimato di valore inferiore o uguale a €135 000.

In questo tipo di procedura, l'ETF redige un elenco ristretto di potenziali offerenti, basato sul loro settore di attività e sulle necessità dell'ETF. I candidati inseriti nell'elenco ristretto sono invitati a presentare un'offerta e sono valutate soltanto le offerte ricevute da questi candidati.

La **procedura aperta** è utilizzata soprattutto quando il contratto risultante è stimato di valore superiore a 135 000 EUR, ma può essere applicata anche per contratti di valore inferiore.

Tutte le procedure aperte dell'ETF sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, mediante bando di gara. Ogni procedura è pubblicata successivamente sul sito web dell'ETF, in cui viene fornito un link al portale e-Tendering attraverso il quale gli offerenti possono accedere alla documentazione di gara (capitolato d'oneri e

il progetto di contratto).

L'ETF non redige un elenco ristretto e non invia specifiche lettere di invito a potenziali offerenti. La partecipazione a questa procedura è aperta a parità di condizioni a tutti gli operatori economici interessati, secondo quanto descritto più avanti nella sezione dedicata ai "Partecipanti alle procedure di appalto dell'ETF".

La **procedura ristretta** è simile alla procedura aperta, ma è organizzata in due fasi:

- Nella prima fase, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web dell'ETF un bando di gara; le domande di partecipazione pervenute sono valutate in base ai criteri di esclusione e di selezione ed è redatto un elenco ristretto comprendente da cinque a venti candidati.
- Nella seconda fase, i candidati inseriti nell'elenco ristretto sono invitati a presentare un'offerta e sono valutate soltanto le offerte ricevute da questi candidati.

La **procedura con invito a manifestare interesse** è utilizzata al fine permettere agli operatori economici interessati di essere inclusi in un elenco di candidati preselezionati oppure in un elenco di potenziali offerenti per contratti di valore inferiore o uguale a 135 000 EUR. L'elenco rimane aperto per un periodo di quattro anni e qualsiasi operatore economico può candidarsi in qualsiasi momento nel corso di questo periodo, ad eccezione degli ultimi tre mesi.

- Nell'elenco di candidati preselezionati, le domande di partecipazione pervenute sono valutate in base ai criteri di esclusione e di selezione e è redatto un elenco. Quando l'ETF intende aggiudicare uno specifico contratto, i candidati dell'elenco sono invitati a presentare un'offerta.
- Nell'elenco di potenziali offerenti, qualsiasi operatore economico può registrarsi sulla lista senza dover presentare una domanda di partecipazione. Quando l'ETF intende aggiudicare uno specifico contratto, i candidati dell'elenco sono invitati a presentare un'offerta.

1.2 PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI APPALTO DELL'ETF

La partecipazione alle procedure di appalto dell'ETF è aperta a parità di condizioni a tutti gli operatori economici (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede nell'UE, in FYROM, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Norvegia e Liechtenstein e agli organismi internazionali.

Eccezionalmente, alcune procedure di appalto nell'ambito operativo sono aperte ai paesi partner dell'ETF.

Le condizioni specifiche per partecipare ad una determinata gara d'appalto sono indicate nella documentazione di gara.

2. PREDISPORRE UN'OFFERTA

Prima di iniziare a preparare un'offerta, è essenziale leggere con attenzione lo specifico bando di gara e le presenti linee guida per gli appalti pubblici dell'ETF. All'atto di presentazione delle offerte, gli offerenti sono invitati a confermare di aver letto e accettato i termini di tali documenti.

Le offerte devono essere preparate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Si noti che la lingua di lavoro dell'ETF è l'inglese.

L'offerta deve comprendere la necessaria **documentazione di supporto (riguardante la persona fisica o giuridica) e la proposta tecnica e finanziaria (offerta)** come descritto nel bando di gara.

2.1 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Ai fini dell'ammissibilità, l'offerta deve contenere un insieme di documenti di supporto che saranno verificati dal comitato di valutazione. Tutti i documenti e i moduli standard menzionati si trovano sul sito web dell'ETF; al termine delle presenti linee guida sono forniti gli indirizzi Internet.

I documenti di supporto necessari sono i seguenti:

- *la dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e ai criteri di selezione;*
- *i moduli standard: "Soggetto di diritto" e "Identificazione finanziaria"*



2.2 OFFERTA

Nella maggior parte degli appalti dell'ETF è richiesta un'offerta contenente una proposta tecnica e una proposta finanziaria. L'offerta presentata dall'offerente selezionato diverrà parte integrante del contratto aggiudicato.

i) Proposta tecnica

La proposta tecnica deve descrivere i servizi o i beni offerti all'ETF, in linea con i requisiti del capitolato d'oneri contenuti nella Parte A del bando di gara e deve essere presentata in modo chiaro e conciso.

La proposta tecnica deve soddisfare i requisiti minimi del capitolato d'oneri.

La proposta tecnica deve essere elaborata in linea con i criteri di aggiudicazione in base ai quali sarà valutata.

ii) Proposta finanziaria

La proposta finanziaria è il prezzo offerto per i servizi o le forniture richiesti. La proposta finanziaria deve essere presentata seguendo il modello che si trova nella Parte B del bando di gara e tutti i prezzi devono essere indicati in euro.

Se il capitolato d'oneri indica un ammontare massimo di prezzo, le proposte finanziarie superiori a tale importo saranno scartate.

L'offerente è responsabile per la corretta applicazione delle norme in materia di tasse, imposte, diritti (compresa l'IVA) nel luogo in cui è soggetto d'imposta. In generale, i prezzi devono essere indicati al netto di qualsiasi imposta, tassa o diritto (compresa l'IVA) poiché l'ETF è esente da tali oneri fiscali ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea. Per gli offerenti ai quali non si applica questa esenzione, l'offerta deve indicare chiaramente il prezzo di base escludendo le tasse e, a parte, l'importo della tassa corrispondente. In tali casi, sarà valutato il prezzo totale incluse le tasse.

3. CONTATTARE L'ETF A PROPOSITO DI UN APPALTO

3.1 CHIARIMENTI PER ISCRITTO PRIMA DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'ETF può fornire informazioni complementari su richiesta unicamente al fine di chiarire elementi contenuti nel capitolato d'oneri.

Per le procedure negoziate: Le richieste di chiarimento devono essere inviate per iscritto a Finance and Procurement Unit all'indirizzo di posta elettronica **procurement@etf.europa.eu**. Il messaggio o la richiesta devono chiaramente indicare il numero di riferimento o il titolo del bando di gara.

Per le gare d'appalto aperte le richieste di chiarimenti devono essere inviate per iscritto tramite il portale di e-Tendering in Tenders Electronic Daily utilizzando il tab "domande e risposte", facendo clic su "crea una domanda". L'accesso al portale e-Tendering è tramite il link pubblicato sul sito web dell'ETF per ogni gara d'appalto aperta.

La richiesta di chiarimento deve essere presentata entro il termine specificato nel calendario contenuto nel bando di gara. A condizione che la richiesta sia pervenuta entro la

scadenza, l'ETF risponderà per iscritto all'offerente entro due giorni lavoro dalla data del ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui rilevi un errore, un'imprecisione, un'omissione o un qualsiasi altro tipo di difetto amministrativo nell'avviso di gara, nella lettera d'invito o nel bando di gara, l'ETF provvederà ad informarne tutti i candidati.

Eventuali informazioni supplementari saranno inviate simultaneamente a tutti gli offerenti preselezionati o pubblicate su e-Tendering.

Nel caso di gare d'appalto aperte, gli offerenti devono verificare regolarmente la pubblicazione di chiarimenti o informazioni supplementari su e-Tendering.

3.2 CHIARIMENTI PER ISCRITTO DOPO L'APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA

Nel caso in cui l'ETF richiedesse chiarimenti su qualsiasi elemento di un'offerta presentata, gli offerenti potranno essere contattati per iscritto prima del completamento della valutazione. Tali richieste di chiarimento non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta presentata all'ETF.



4. PRESENTARE UN'OFFERTA

Nel bando di gara (nella lista di controllo e nel calendario) e nella lettera d'invito allegata sono chiaramente illustrati i vari passi da compiere prima di presentare un'offerta:

4.1 LISTA DI CONTROLLO

La lista di controllo nel bando di gara indica chiaramente i requisiti per la presentazione dell'offerta. Deve essere completata e allegata agli altri documenti presentati e contenere i riferimenti per contattare l'offerente. La lista di controllo deve essere firmata da una persona autorizzata a rappresentare l'offerente e a siglare il contratto in caso di aggiudicazione.

4.2 NUMERO DI COPIE RICHIESTO

Il numero di copie richiesto è chiaramente indicato nella lista di controllo.

Come regola generale, quando la procedura consente solo la consegna di persona o l'invio postale (v. sotto) l'ETF richiede un originale firmato (proposta tecnica e proposta finanziaria) e tre copie della proposta tecnica.

Quando la procedura consente la consegna via posta elettronica, l'ETF potrebbe richiedere un originale firmato dall'offerente selezionato.

4.3 CHIUSURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA

Quando la procedura consente solo la consegna di persona o l'invio postale, le offerte devono essere sigillate in tre buste interne contenute in un'unica busta esterna o plico. Le tre buste interne sono:

- **busta A** contenente la documentazione di supporto: un originale firmato di ogni documento;
- **busta B** contenente la proposta tecnica: un originale firmato (senza cuciture o punti e chiaramente contrassegnato come "Originale") e tre copie (con cucitura e ciascuna contrassegnata come "Copia");
- **busta C** contenente la proposta finanziaria: un originale firmato

La **busta esterna o plico** deve essere chiusa con nastro adesivo, firmata sulla chiusura e recare le seguenti informazioni:

- il numero di riferimento del bando di gara (CFT/XX/ETF/XXXX);
- il titolo dell'appalto;
- il nome dell'offerente;
- la dicitura "Gara d'appalto. Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta";
- l'indirizzo dell'ETF per la presentazione delle offerte;
- un timbro postale recante la data della spedizione.

4.4 TERMINE ULTIMO E CONSEGNA

Il termine ultimo per presentare l'offerta è indicato nella lettera d'invito e nel calendario contenuto nel bando di gara. Le offerte presentate dopo il termine non saranno considerate ammissibili.

Secondo quanto specificato nella lettera d'invito e nella lista di controllo contenuta nel bando di gara, le offerte possono essere consegnate di persona o inviate per posta o, in alcuni casi, per fax o per posta elettronica.

La consegna di persona può essere fatta dall'offerente o da un suo rappresentante autorizzato. In questo caso, la consegna dell'offerta deve essere fatta al servizio reception dell'ETF presso la sede della stessa non più tardi delle ore 17.00 (ora locale) del termine ultimo di presentazione. L'ETF deve rilasciare una ricevuta indicante ora e data della consegna.

L'invio a mezzo posta può essere fatto avvalendosi di un servizio postale autorizzato o di un corriere. La data del timbro postale apposto sulle offerte inviate per posta non deve essere successiva al termine ultimo stabilito per la spedizione. Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo:

Finance and Procurement Unit
ETF
Villa Gualino
Viale Settimio Severo, 65
I – 10133 Torino

Le offerte consegnate con posta elettronica devono essere inviate a procurement@etf.europa.eu, l'ETF invierà un messaggio di ricezione.



5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLE OFFERTE

5.1 PROCEDURA D'APPELLO

Gli offerenti possono presentare le loro osservazioni circa la procedura d'appalto all'ETF all'indirizzo di posta elettronica procurement@etf.europa.eu.

Gli offerenti possono presentare un ricorso per l'annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un contratto. Ciò deve essere fatto entro i due mesi successivi alla ricezione della lettera di notifica (vedere punto 7). Il tribunale responsabile per questo tipo di appelli è il Tribunale dell'Unione:

Tribunale dell'Unione europea

E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel. +352 4303 1
Fax +352 4303 2100
URL: <http://curia.europa.eu>

Gli offerenti possono presentare denuncia al Mediatore Europeo se credono che l'ETF non abbia rispettato i principi di buona amministrazione nella gestione della procedura di appalto. Ciò deve essere fatto entro due anni dalla data in cui sono venuti a conoscenza dei fatti della denuncia:

Mediatore europeo
Tel. +33 388 17 23 13
Fax +33 388 17 90 62
URL: <http://www.ombudsman.europa.eu>

Le Sue eventuali richieste e le nostre risposte, o l'eventuale denuncia di cattiva amministrazione, non avranno né lo scopo né l'effetto di sospendere o aprire un nuovo termine per la presentazione di un ricorso per l'annullamento della decisione.

5.2 ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

L'ETF mira a minimizzare l'impatto ambientale di tutte le sue attività, comprese quelle eseguite sotto contratto; gli offerenti sono quindi invitati a tenerne conto nelle loro proposte tecniche. Inoltre, la presentazione delle offerte deve avvenire nel rispetto dell'ambiente, in particolare:

- scegliendo una struttura semplice e chiara (elenco dei contenuti e numerazione consecutiva delle pagine);
- utilizzando la modalità di stampa fronte-retro;
- evitando cartelline o raccoglitori di plastica;
- evitando allegati (dépliant, opuscoli ecc.) non richiesti nelle specifiche tecniche.

5.3 POLITICA DELL'ETF IN MATERIA DI RISERVATEZZA

In tutte le procedure di appalto i dati saranno elaborati conformemente alla politica dell'ETF in materia di riservatezza e alla relativa dichiarazione sulla riservatezza,

disponibili sul sito web dell'ETF:

[http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/BDEF3747CDCA DFA9C125788C004ACE3C/\\$file/Privacy%20policy%20for%20tenderer_final_EN.pdf](http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/BDEF3747CDCA DFA9C125788C004ACE3C/$file/Privacy%20policy%20for%20tenderer_final_EN.pdf)

5.4 SPESE CORRELATE ALLA PREPARAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'ETF non rimborsa le spese sostenute per la preparazione e la presentazione delle offerte, comprese le spese relative a sopralluoghi, alla partecipazione a riunioni di chiarimento o alle riunioni di apertura e ai colloqui.

5.5 GARANZIE

L'ETF può esigere dall'aggiudicatario una garanzia per il prefinanziamento o una garanzia di esecuzione e ritenuta di garanzia. Quando è richiesta tale garanzia, le specifiche condizioni riferite alla fornitura di una garanzia sono incluse nel progetto di contratto. I costi relativi alla costituzione della garanzia sono a carico del contraente.

5.6 LOTTI

Quando una gara d'appalto è divisa in lotti, ciò è menzionato esplicitamente nell'avviso di gara e nel bando di gara. Nel caso di divisione in lotti, se non altrimenti indicato nelle specifiche, gli offerenti possono presentare offerte per un solo lotto, per una combinazione di lotti o per tutti i lotti.

Ogni singolo lotto è valutato indipendentemente da tutti gli altri.

5.7 INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI AGGIUDICARE IL CONTRATTO

L'ETF non ha alcun obbligo di aggiudicare il contratto in seguito a una procedura di appalto.

L'ETF non è tenuta a corrispondere risarcimenti agli offerenti le cui offerte non siano state accolte, neppure quando decida di non aggiudicare il contratto o di annullare la procedura in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione.

5.8 PREPARAZIONE DI UN'OFFERTA CON ALTRI OPERATORI ECONOMICI

Se non altrimenti indicato nell'avviso di gara e/o nel bando di gara, sono consentiti sia il subappalto sia le offerte congiunte.

Gli offerenti che intendano preparare offerte con uno o più altri operatori economici devono contattare l'ETF per ottenere informazioni specifiche sull'elaborazione dell'offerta e per conoscere i criteri di esclusione e di selezione applicabili agli altri operatori economici.

i. Subappalto

Il subappalto è una situazione in cui il contraente assume un impegno legale (subappalto) con uno o più operatori economici al fine di eseguire parte del lavoro, servizio o fornitura descritti nel bando di gara.

Durante l'esecuzione del contratto, l'ETF non ha alcun impegno legale diretto nei confronti dei subcontraenti e solo il contraente principale è responsabile dinanzi all'ETF per l'esecuzione del contratto nel suo insieme.

Nel caso in cui il contraente proponga di subappaltare una parte del servizio/fornitura dopo la firma del contratto, in modo cioè non previsto al momento della procedura di appalto, ovvero sostituire un subappaltatore indicato nell'offerta originale, occorre inviare una richiesta scritta all'ETF in cui si dichiara il valore stimato o la percentuale del totale del servizio/fornitura che il contraente propone di subappaltare. La richiesta di subappaltare o cambiare subappaltatore sarà valutata dall'ETF e i contraenti possono procedere alla modifica soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta dell'ETF.

ii. Offerte congiunte

Un'offerta congiunta è un'offerta presentata da un gruppo di due o più offerenti. Se il contratto è aggiudicato, l'ETF richiederà al gruppo di costituire un'associazione temporanea di imprese e il contratto sarà firmato dal

membro dell'associazione delegato alla firma dagli altri membri. Tutti gli offerenti del gruppo avranno una posizione paritaria nei confronti dell'ETF nell'esecuzione del contratto e ogni membro del gruppo assumerà la responsabilità congiunta per l'esecuzione del contratto nel suo insieme.

5.9 VARIANTI

Le varianti sono modifiche che si discostano da qualsiasi requisito tecnico o finanziario dell'appalto o da qualsiasi condizione contrattuale descritta nel bando di gara.

Se non indicato altrimenti nel bando di gara e/o nel fascicolo del bando di gara, non sono permesse varianti.

L'ETF non terrà conto di eventuali varianti descritte in un'offerta, e si riserva il diritto di rifiutare tali offerte senza ulteriore valutazione in ragione del fatto che non sono conformi alle specifiche.

5.10 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerente sarà vincolato dalla sua offerta per un periodo di 180 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte. L'offerente selezionato deve mantenere la sua offerta per ulteriori 60 giorni dalla data di notificazione dell'aggiudicazione.



6. APERTURA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'apertura delle buste contenenti le offerte, la verifica della documentazione di supporto e la valutazione delle offerte è eseguita dai membri del/i comitato/i di apertura e valutazione. Dopo il completamento e l'accurata registrazione di ognuno di questi tre passi, spetta al comitato fornire un parere al dirigente dell'ETF responsabile su quale tra le offerte ammissibili rappresenti l'offerta più vantaggiosa da prendere in esame per l'aggiudicazione del contratto.

Ogni membro del/i comitato/i firma una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di riservatezza.

6.1 APERTURA

La riunione di apertura delle offerte si svolgerà presso i locali dell'ETF alla data indicata nel calendario contenuto nel fascicolo del bando di gara.

Il comitato incaricato dell'apertura verificherà che le offerte ricevute siano conformi ai seguenti requisiti:

- offerente incluso nell'elenco ristretto (non applicabile per le gare d'appalto aperte);
- presentazione entro e non oltre il termine ultimo specificato nel bando di gara;
- offerente proveniente dai paesi ammessi a partecipare alle gare d'appalto dell'ETF;
- constatazione dell'effettiva sigillatura della busta (non applicabile qualora l'offerta possa essere presentata via posta elettronica);
- redazione in una lingua dell'UE;
- apposizione della firma;
- presenza della proposta tecnica, della proposta finanziaria e della documentazione di supporto;

Solo per le gare d'appalto aperte:

Gli offerenti che desiderino partecipare alla riunione di apertura delle offerte sono tenuti a inviare due giorni lavoro prima una richiesta all'indirizzo di posta elettronica **procurement@etf.europa.eu**.

A tale riunione è ammesso al massimo un rappresentante per offerente, unicamente in veste di osservatore.

6.2 VERIFICA

Le offerte conformi ai requisiti formali verificati in occasione della riunione di apertura delle offerte saranno valutate con l'obiettivo di accertare che non sussistano motivi di esclusione dell'offerente e che questi abbia la capacità di eseguire il contratto. Si accerterà anche la conformità delle offerte ai requisiti minimi delle specifiche tecniche.

i. Esclusione

Gli offerenti sono tenuti a fornire una dichiarazione d'onore sui criteri di esclusione e sui criteri di selezione, completa e firmata. Se l'offerente rifiuta di presentare la dichiarazione o nel caso in cui gli offerenti si trovino successivamente in una delle situazioni elencate nella dichiarazione, essi saranno esclusi dalla procedura di appalto e potranno essere sottoposti a sanzioni amministrative.


Saranno esclusi gli offerenti:

(a) si trovano in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

(b) quando è stato stabilito con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali conformemente alla legislazione del paese in cui la persona è stabilita, del paese in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice o del paese di esecuzione del contratto;

(c) quando è stato stabilito con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona è colpevole di gravi illeciti professionali, avendo violato le leggi o i regolamenti applicabili ovvero le norme deontologiche della categoria professionale cui la persona appartiene, o avendo dimostrato un comportamento scorretto che incide sulla sua credibilità professionale ove tale comportamento indichi dolo o colpa grave, compresi, in particolare, i seguenti comportamenti:

i) rendere, in modo fraudolento o con negligenza, false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei



- criteri di selezione ovvero nell'esecuzione di un contratto;
- ii) sottoscrivere con altre persone un accordo inteso a falsare la concorrenza;
- iii) violare diritti di proprietà intellettuale;
- iv) tentare di influenzare il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di aggiudicazione;
- v) tentare di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirle vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- (d) quando è stato stabilito con sentenza definitiva che la persona è colpevole dei seguenti reati:
- i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborata con atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
- ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, elaborata con atto del Consiglio del 26 maggio 1997, e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/JHA del Consiglio, nonché corruzione come definita nelle disposizioni giuridiche del paese in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui la persona è stabilita o del paese di esecuzione del contratto;
- iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- iv) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- v) reati terroristici quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (e) la persona ha dimostrato carenze significative nel rispettare gli obblighi principali inerenti all'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio dell'Unione, con conseguente cessazione anticipata o imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni contrattuali, ovvero emerse a seguito di controlli, revisioni contabili o indagini a opera di un ordinatore, dell'OLAF o della Corte dei conti;
- (f) quando è stato stabilito con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
- (g) per le situazioni di gravi illeciti professionali, frode, corruzione, altri reati, gravi carenze nell'esecuzione del contratto o irregolarità, al richiedente si applicano:
- i. fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal servizio di revisione contabile interna, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore di un'istituzione dell'UE, di un ufficio europeo o di un'agenzia o un organismo dell'UE;
- ii. decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;
- iii. decisioni della BCE, della BEI, del Fondo europeo per gli investimenti o di organizzazioni internazionali;
- iv. decisioni della Commissione concernenti la violazione delle norme in materia di concorrenza dell'Unione o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale; o
- v. decisioni di esclusione adottate da un ordinatore di un'istituzione dell'UE, di un ufficio europeo o di un'agenzia o un organismo dell'UE.
- Le situazioni di cui dalla lettera (c) alla lettera (f) si applicano anche ad una persona fisica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della suddetta persona giuridica o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti della suddetta persona giuridica. Le situazioni di cui dalla lettera (a) e (b) si applicano anche una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata per i debiti della suddetta persona giuridica.
- Il contratto non sarà aggiudicato agli offerenti che, nel corso della procedura d'appalto, si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'ETF ai fini della partecipazione all'appalto o hanno falsato la concorrenza avendo precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara.
- Se la persona dichiara una delle situazioni di esclusione sopra elencate, deve indicare le misure adottate per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua affidabilità. Può trattarsi ad esempio di misure tecniche, organizzative o riguardanti il personale volte a evitare il ripetersi della situazione, oppure di un risarcimento o del pagamento di una multa. Gli offerenti dovranno fornire in allegato alla dichiarazione le pertinenti prove documentali a illustrazione delle misure correttive adottate. Il presente paragrafo non si applica alle situazioni di cui alla lettera (d).

Documentazione supplementare a supporto della dichiarazione d'onore

L'ETF può chiedere in qualsiasi momento agli offerenti di produrre documentazione supplementare a sostegno della loro dichiarazione.

Per le situazioni di cui alle lettere a), c), d) o f), è necessario presentare un estratto recente del casellario giudiziario o, in mancanza di questo, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese in cui la persona è stabilita, attestante il rispetto di quei requisiti.

Per le situazioni di cui alle lettere a) o b), è necessario

presentare certificati rilasciati di recente dalle autorità competenti dello Stato interessato. Tali documenti devono apportare la prova del pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali che la persona è tenuta a versare, incluse, per esempio, l'IVA, l'imposta sul reddito (unicamente per le persone fisiche), l'imposta sulle società (unicamente per le persone giuridiche) e gli oneri sociali. Qualora il paese interessato non rilasci i documenti sopra indicati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un notaio oppure, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne resa dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui la persona è stabilita.

Se la persona ha già presentato tali elementi di prova ai fini di un'altra procedura, se tale documentazione è stata rilasciata in data non anteriore a un anno ed è ancora valida, la persona dichiara sull'onore che le prove documentali sono già state presentate e conferma che non sono intervenuti cambiamenti nella sua situazione.

ii. Capacità di esecuzione del contratto

A condizione che non sussistano motivi per l'esclusione dell'offerente, viene valutata la capacità di quest'ultimo di eseguire il contratto, sulla base della sua comprovata:

- capacità tecnica e professionale;
- capacità economica e finanziaria.

Gli offerenti sono tenuti a fornire una dichiarazione d'onore sui criteri di esclusione e sui criteri di selezione per dimostrare che possiedono le capacità indicate nel bando di gara.

L'ETF può chiedere in qualsiasi momento agli offerenti di produrre documentazione supplementare a sostegno della loro dichiarazione sui criteri di esclusione.

I documenti forniti dagli offerenti per dimostrare che essi soddisfano i criteri di selezione saranno utilizzati unicamente per valutarne la capacità di eseguire il contratto e non saranno tenuti in considerazione al momento di valutare le offerte rispetto ai criteri di aggiudicazione.

iii. Conformità alle specifiche tecniche (requisiti minimi)

A condizione che non sussistano motivi per l'esclusione dell'offerente e che la capacità di quest'ultimo di eseguire il contratto sia dimostrata, le offerte saranno valutate per conformità con i requisiti minimi rispetto alle specifiche tecniche.

Gli offerenti che non soddisfano i requisiti minimi verranno esclusi e non saranno valutati rispetto ai criteri di aggiudicazione.

6.3 VALUTAZIONE

Se non sussistono motivi di esclusione dell'offerente e la sua capacità di eseguire il contratto è dimostrata nel corso della fase precedente, l'offerta viene valutata dal comitato di valutazione in base ai criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara. Non verrà applicato alcun altro criterio oltre a quelli dichiarati.

A seconda della natura dell'appalto, i criteri di aggiudicazione sono stabiliti sulla base di uno dei seguenti due principi:

■ Offerta più vantaggiosa

Il principio dell'offerta più vantaggiosa tiene conto della combinazione di due principali elementi: la qualità tecnica dell'offerta e il prezzo, vale a dire il migliore rapporto qualità/prezzo. La qualità tecnica delle offerte è valutata rispetto a uno o più criteri tecnici di aggiudicazione, indicati nel fascicolo del bando di gara. I criteri tecnici di aggiudicazione sono stabiliti tenendo conto del capitolato d'onori dell'ETF e dei requisiti inerenti alla proposta tecnica.

La ponderazione attribuita a ciascuno dei criteri tecnici di aggiudicazione e al prezzo è indicata nel fascicolo del bando di gara.

La formula utilizzata dall'ETF per calcolare quale offerta sia la più vantaggiosa comprende il punteggio per la qualità tecnica e il prezzo:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Punteggio} \\ \text{per offerta} \\ A \end{array} \right\} = \sum \text{tutti i criteri} \left\{ \begin{array}{l} \text{Punteggio} \\ \text{per criteri} \\ \text{tecnici di} \\ \text{aggiudica-} \\ \text{zione}^* \\ A \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Ponder-} \\ \text{azione} \\ \text{per criteri} \\ \text{tecnici di} \\ \text{aggiudica-} \\ \text{zione} \end{array} \right\} + \frac{\text{Prezzo più} \\ \text{basso}}{\text{Prezzo} \\ \text{dell'offerta } A} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Ponder-} \\ \text{azione del} \\ \text{prezzo} \end{array} \right\}$$

*dove Σ è un simbolo matematico indicante la sommatoria.

Ai criteri tecnici di aggiudicazione viene assegnato un punteggio da 0 (per la peggiore qualità) a 10 (per la migliore qualità).

La ponderazione associata a ciascun criterio è espressa in valori assoluti (1-100).

La formula dà un punteggio finale complessivo in centesimi. L'offerta che ottiene il punteggio più alto come risultato della valutazione, a condizione che raggiunga l'eventuale soglia di qualità specificata nel bando di gara, sarà raccomandata per l'aggiudicazione del contratto.

Il bando di gara può indicare soglie qualitative per il punteggio ottenuto rispetto a ciascun criterio tecnico (per procedure aperte); le offerte con un punteggio inferiore a tali soglie saranno escluse.

■ Prezzo più basso

In questo caso, è applicato unicamente il criterio finanziario di aggiudicazione, che implica l'aggiudicazione del contratto al prezzo più basso offerto.

i. Colloqui

Se tra i criteri di valutazione delle offerte sono previsti colloqui, le relative condizioni (per esempio, l'invito al colloquio può essere subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo rispetto a uno o più criteri tecnici di aggiudicazione) saranno indicate nel bando di gara. Le possibili date saranno indicate nel calendario contenuto nel bando di gara.

Tutti i costi connessi alla partecipazione ai colloqui sono a carico dell'offerente.

ii. Banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione

Prima di adottare la decisione di aggiudicazione di un contratto, l'ETF consulta la banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione creata e gestita dalla Commissione europea nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

Il sistema facilita l'individuazione precoce di rischi che minacciano gli interessi finanziari dell'Unione. La banca dati contiene informazioni sull'individuazione precoce, l'esclusione o le sanzioni imposte ai candidati e offerenti.

Nel caso in cui il contraente proposto sia incluso nella banca dati, l'ETF può decidere di non aggiudicare il contratto.

7. NOTIFICA DEI RISULTATI

7.1 INFORMAZIONE AGLI OFFERENTI

Una volta firmata la decisione di aggiudicazione del contratto, l'ETF invierà contemporaneamente a tutti gli offerenti una lettera di notifica. Le lettere indirizzate agli offerenti scartati riporteranno il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto e le motivazioni che hanno portato a tale decisione.

L'aggiudicazione del contratto non sarà completa finché il contratto non sia stato firmato sia dall'offerente selezionato sia dall'ETF.

Gli offerenti che desiderino richiedere informazioni supplementari sugli esiti della valutazione possono farlo per iscritto rivolgendosi a: Finance and Procurement Unit per posta elettronica all'indirizzo: **procurement@etf.europa.eu**. La richiesta deve riportare chiaramente il numero di riferimento della gara d'appalto.

L'ETF può fornire informazioni particolareggiate tratte dal verbale di valutazione delle offerte, quali i punteggi complessivi assegnati e sintesi dei pareri espressi dal comitato di valutazione sulla qualità dell'offerta ricevuta dall'offerente che richiede le informazioni supplementari e dell'offerente selezionato. L'ETF non comunicherà informazioni che possano ledere gli interessi commerciali di altri offerenti.

L'ETF può sospendere l'aggiudicazione del contratto per procedere a un esame supplementare, se ciò sia giustificato da richieste e/o osservazioni pervenute.

Nel caso di contratti con un valore superiore a 135 000 EUR la ETF firmerà il contratto solo dopo aver atteso un periodo di 10 giorni calendario. Qualsiasi contratto firmato prima della scadenza di detto periodo sono nulli.

7.2 INFORMAZIONE AL PUBBLICO

L'ETF pubblica regolarmente informazioni riguardanti i contratti aggiudicati, i valori e i nomi dei contraenti.



8. CONTRATTO AGGIUDICATO

Il contratto aggiudicato comprenderà il progetto di contratto contenuto nel bando di gara, il capitolato d'oneri e l'offerta dell'offerente selezionato. Tali documenti costituiranno congiuntamente le condizioni contrattuali nel quadro delle quali saranno forniti i servizi o i beni. I principali tipi di contratti di cui si avvale l'ETF sono elencati di seguito.

8.1 CONTRATTO DI SERVIZIO/FORNITURA A VALORE FISSO

Il contratto a valore fisso è usato quando il volume e il calendario di fornitura dei servizi o dei beni sono definiti nel bando di gara. Il valore fisso del contratto sarà il prezzo proposto dall'offerente selezionato nella sua proposta finanziaria.

8.2 CONTRATTO QUADRO

Il contratto quadro è usato quando i quantitativi e le scadenze della fornitura di servizi o beni non sono definiti nel bando di gara. Il contratto quadro è di durata fissa ma non ha un valore fisso, soltanto un valore massimo che non può essere superato.

Il contratto quadro costituisce la base per il possibile acquisto futuro di servizi o beni da parte dell'ETF. Contiene, tra l'altro, una descrizione dei servizi o beni che l'ETF può acquistare, la metodologia, il calendario e i prezzi secondo quanto indicato dall'offerente selezionato nella proposta finanziaria. Il contratto quadro non costituisce un ordine di servizi o beni e non comporta un impegno finanziario. I servizi o beni specifici sono richiesti dall'ETF mediante ordini che indicano quantitativo, scadenza e valore.

Il contratto quadro può essere "semplice" o "multiplo":

- Una procedura di appalto che dà luogo ad un contratto quadro semplice implica da parte della l'ETF l'aggiudicazione di un contratto all'offerente con il punteggio più alto come risultato della valutazione.
- Una procedura di appalto che dà luogo a contratto quadro multiplo implica da parte della ETF l'aggiudicazione di più di un contratto agli offerenti con i punteggi più alti come risultato della valutazione. I contratti quadro multipli possono essere competitivi o a cascata.

Il tipo di contratto quadro che sarà aggiudicato sarà indicato nel bando di gara.

8.3 BUONO D'ODINE

Un contratto semplificato o "buono d'ordine" può essere usato in casi di servizi o forniture semplici o di basso-valore. Il contraente fornirà i servizi/ forniture secondo i termini stabiliti nel capitolato d'oneri e nelle Condizioni Generali disponibili sul sito web dell'ETF: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/How_to_become_an ETF_supplier.

9. BASE GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA SUGLI APPALTI PUBBLICI DELL'ETF

Sono di seguito indicate le principali normative applicabili alle gare d'appalto emesse dall'ETF per la fornitura di servizi, beni e lavori.

Le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici dell'ETF sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE


I principi emergenti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel campo degli appalti pubblici.

10. MODULI IN USO NELLE PROCEDURE DI APPALTO DELL'ETF

I suddetti moduli sono accessibili direttamente dal sito web dell'ETF:

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/How_to_become_an ETF_supplier.

- Dichiarazione d'onore sui criteri di esclusione e di selezione
- Modulo per il soggetto di diritto
- Modulo di identificazione finanziaria
- Condizioni generali del contratto
- CV in formato Europass



Finance and Procurement Unit
ETF
Villa Gualino
viale S. Severo 65
I - 10133 Torino

E: procurement@etf.europa.eu
T: +39 011 6302222
F: +39 011 6302204